



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PARMA

N. 285 / 22 Sent.

N.266/2022 R.G.

N. 1783 / 22 Cron.

N. Rep.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

G. di P.

Dr. S. MAZZA

AUTONOLEGGIO [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Artusi del Foro di Parma, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Via Pesenti
n. 2/a

Oggetto :

Ricorso ex art.

22 L. 689/81

RICORRENTE

CONTRO

**PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
PARMA**

RESISTENTE

CONCLUSIONI



Per parte ricorrente : “annullare il fermo del veicolo; vinte le spese di lite”;

Per parte resistente : “ si chiede il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato”.

MOTIVI DELLA SENTENZA

Con ricorso depositato in data 02.02.2022, l'odierno ricorrente, nella sua qualità di proprietaria del mezzo con cui è stata commessa la violazione, proponeva opposizione avverso il fermo amministrativo del veicolo tg. ██████████ effettuato dalla Polizia Stradale di Parma nei confronti del conducente e del locatario cui il mezzo era stato locato, emesso per violazione dell'art. 116, comma 9, del C.d.S., notificato a mani del trasgressore, in quanto circolava senza avere conseguita patente di guida.

Sostiene il ricorrente che il fermo deve essere annullato in quanto il veicolo è stato condotto contro la sua volontà come da contratto scritto di noleggio.

Si costituiva in cancelleria l'U.T.G. di Parma, concludendo per il rigetto del ricorso.



All'udienza del giorno 22.03.2022, fissata per comparizione, presenziava la sola parte ricorrente che discuteva la causa e concludeva come in epigrafe.

concludeva chiedendo l'accoglimento dei ricorsi così riuniti.

Precisate le conclusioni, il giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.

Nel merito, va ritenuto quanto segue.

Il provvedimento di fermo amministrativo, disciplinato dall'art. 214 del C.d.s., trova il suo fondamento direttamente nel provvedimento adottato dalla Polizia Stradale e come tale è autonomamente impugnabile. In tale senso si è espressa altresì la Suprema Corte :
"Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, che costituisce una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria autonomamente impugnabile, legittimato passivo è l'organo di vertice dell'amministrazione periferica che ha irrogato la sanzione accessoria. Nel caso in cui l'autorità irrogante sia, come nella specie, la Polizia stradale, legittimato passivo è il Ministero dell'Interno" (Sentenza n. 10875 dell'11 maggio 2006 - Sezione Prima Civile).

Ciò premesso, va rammentato che, la legge 24 novembre 1981 n.



689, all'art. 6, pone un principio valido per ogni violazione amministrativa per cui "il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario, o se si tratti di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà". La norma, che si inserisce in un contesto normativo in cui è riaffermato il carattere personale della responsabilità anche per le infrazioni amministrative (artt. 3, 4 e 5 L. 689/81) e che è quindi di stretta interpretazione (Cass. 8 agosto 2003 n. 11954), crea solo un obbligo solidale, che sorge a carico di chi è il proprietario del bene con cui la violazione venne commessa, indipendentemente da ogni ipotesi di culpa in eligendo o in vigilando e con funzione sostanziale di garanzia dell'adempimento della sanzione (Cass. 13 luglio 2001 n. 9520). Il proprietario può liberarsi dell'obbligo solidale di cui sopra, solo con la prova di una condotta volta ad impedire l'uso della cosa in occasione della violazione contestata, non essendo sufficiente la dimostrazione della ignoranza, nell'occasione, della utilizzazione stessa (Cass. 3 ottobre 2002 n. 14194 e 14 novembre 1999 n. 327).



La norma può però essere anche ritenuta criterio ermeneutico di lettura e interpretazione di tutte le fonti che estendono al proprietario gli effetti di sanzioni comunque "patrimoniali", mentre non può essere ritenuta tale nelle ipotesi di sanzione accessoria del "fermo amministrativo" del veicolo, essendo invece vietato che delle sanzioni di natura personale, come è il detto fermo, debba rispondere il proprietario del veicolo (C. Cost. 24 gennaio 2005 n. 27).

A tale principio è ispirato l'art. 196 del C.d.S. nonché l'art. 214 del C.d.S., che sancisce altresì che, per la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, se colui che guida è persona diversa dal proprietario, il mezzo deve restituirsi subito a questo solo se "risulta evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui". Anche per il fermo è quindi confermata l'opponibilità della sanzione accessoria da parte del proprietario del veicolo che servì per commettere la infrazione, mezzo la cui disponibilità gli viene temporaneamente sottratta.

La inconsapevolezza del proprietario che il conducente ha posto in essere un comportamento antiggiuridico per avere fatto guidare soggetto non patentato, malgrado l'esistenza di espresso divieto di



far guidare a terzi il veicolo, previsto nel suo contratto di locazione, ha rilievo liberatorio : la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza citata n. 27 del 2005, ha indirettamente indicato che il fermo amministrativo, sottraendo la disponibilità del veicolo per un certo tempo, colpisce le facoltà di godimento proprie del diritto di proprietà. Se quindi nella tradizionale ricostruzione dell'illecito amministrativo l'infrazione della sanzione pecuniaria era quella che maggiormente si atteggiava alle finalità restitutorie-reintegratorie dell'interesse leso, ora, stante l'esigenza di bilanciamento e la maggiore considerazione data ad una congerie di interessi di rilievo pubblico o privato, coinvolti di volta in volta nei diversi settori di normazione, la sanzione pecuniaria perde la propria centralità, finendo per assumere carattere sussidiario e complementare rispetto ad una vasta gamma di provvedimenti c.d. "interdettivi", ritenuti maggiormente idonei ad offrire tutela ai beni giuridici lesi e sorretti da una ratio social-preventiva, assimilabile alle linee guida della legislazione penale. E' proprio in questa ottica che va effettuata la necessaria ricognizione dell'elemento soggettivo nell'applicazione della sanzione personale : la peculiare natura di detta sanzione amministrativa, travalicando i limiti della condanna pecuniaria o comunque non esaurendosi in una



sanzione patrimoniale, ha inevitabilmente riflessi sulla libera autodeterminazione del soggetto punito, incidendo sull'esplicazione delle libertà fondamentali dello stesso. Non quindi valorizzazione del carattere personale tout court nell'illecito amministrativo ma degna considerazione del carattere imprescindibile del medesimo nella comminatoria di quelle sanzioni aventi 'ricadute personali', ricadute che danno diritto all'autonoma impugnazione della sanzione afflittiva personale.

Quanto sopra premesso, il provvedimento di fermo amministrativo oggetto d'esame, interpretato alla luce dei principi meglio sopra enunciati, essendosi in presenza di ipotesi di circolazione del veicolo contro la volontà della ricorrente, va annullato nei confronti del ricorrente e disposta l'immediata restituzioni del mezzo.

Ritiene codesto giudice che sussistano giusti motivi, in relazione alla complessità della materia oggetto della disciplina del Codice della Strada, per mantenere ogni sanzione nel minimo edittale già irrogato e compensare le spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Parma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria e diversa istanza, così decide :

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la cessazione della misura accessoria del fermo amministrativo del veicolo tg. [REDACTED] e ne dispone la restituzione al ricorrente.

Compensa le spese fra le parti.

Parma, 20.03.2022

Il Giudice di Pace

(Avv. Simonetta Mazza)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PARMA
DEPOSITATO IL
24 MAR 2022
Il Funzionario Giudiziario
Dott. ssa ~~Cinzia Serichetti~~